

Milano, 13 Novembre 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 37/2019

LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2020 – PARTE III
--

Con la presente circolare terminiamo la disamina di alcune delle novità più significative del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il “Decreto Fiscale” qui di seguito indicate:

SOMMARIO

Novità in materia di imposta IVA

- Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
- Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche – proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche
- Semplificazione degli adempimenti IVA
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto

NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTA IVA

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (art. 14)

L'art. 14 del DL 124/2019 prevede una modifica dell'art. 1 del DLgs. 127/2015, attraverso la quale viene prevista la memorizzazione integrale dei *file* delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “*idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato*”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche – proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche (art. 15)

Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio:

- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119);
- da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135).

Il "decreto fiscale" stabilisce altresì che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza.

Semplificazione degli adempimenti IVA (art. 16)

L'avvio graduale dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell'introduzione della predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.

In virtù di quanto disposto dall'art. 16 del DL 124/2019, infatti:

- il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;
- la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

L'art. 17 del DL 124/2019, modificando l'art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

- l'importo dovuto;
- la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto (ar. 4 c. 3 – 4)

E' prevista l'introduzione del meccanismo del *reverse charge* IVA per le prestazioni di servizi effettuate:

- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni

La nuova disciplina non si applica:

- alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e *a-ter*) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettate a *split payment* (art. 17-*ter* del DPR 633/72);
- alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).

Efficacia

L'efficacia della nuova fattispecie di *reverse charge* è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019).

Distinti saluti.